



## COMUNE DI RUDA Provincia di Udine

### Ordinanza n. 7

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE**

#### IL SINDACO

Preso atto che da diversi anni è stata rilevata, nel territorio comunale di Ruda, la presenza della zanzara "Tigre" (*Aedes albopictus*), come comunicato dall'A.S.L. n. 5 Bassa Friulana;

Considerato che, per contenere l'infestazione di questo insetto e per garantire l'efficacia della campagna di prevenzione, occorre estendere necessariamente l'intervento larvicida anche su aree di proprietà privata;

Rilevato che questo insetto depone le uova in modeste raccolte di acqua stagnante, come quelle che si possono formare in una molteplicità di contenitori, quali ad esempio caditoie interne ai tombini per la raccolta di acqua piovana, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste e sacchetti di plastica, ecc. ;

Rilevato che anche le uova di questo insetto, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse in acqua, danno origine allo sviluppo di larve, generalmente nel periodo compreso tra aprile e ottobre;

Tenuto conto del disagio prodotto dalla presenza di questo insetto, fortemente aggressivo nei confronti delle persone durante le ore diurne, soprattutto all'aperto;

Tenuto conto anche del rischio per la salute, perché questo insetto è un potenziale vettore di alcuni arbovirus (anche se a tutt'oggi non si sono riscontrate in Italia le condizioni necessarie per tale trasmissione);

Tenuto conto oltretutto che, anche per la sola azione ectoparassitaria, questo insetto è un pericoloso infestante, soprattutto in area urbana;

Considerata la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene, di limitare i fastidi e i disagi, e di preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dalla presenza di questo insetto;

Ravvisata la necessità di attivare adeguate misure urgenti di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione di questo insetto – e pertanto anche su aree private – poiché l'insetto può determinare significativi problemi, anche di igiene e sanità pubblica;

Vista la Legge n. 833 del 23/12/1978;

Vista la Circolare n. 42/1993 del Ministero della Sanità, avente ad oggetto "Sorveglianza sulla diffusione delle zanzare della specie *Aedes albopictus*;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Emanato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000) ed in particolare i commi 4 e 5;

#### ORDINA

a tutti i cittadini, nel periodo compreso tra il 26 maggio e il 31 Ottobre 2009, di osservare le seguenti prescrizioni:

1. Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche se collocati nei cortili, terrazzi e all'interno delle abitazioni.
2. gli oggetti non abbandonati, ma sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, devono essere svuotati dell'eventuale acqua e devono essere sistemati in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, si deve procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta; oppure devono essere svuotati ogni giorno, ma non nei tombini;
3. nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali ad esempio i vasi portafiori presenti nei cimiteri, si devono introdurre filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua; nel caso di contenitori di fiori finti, si deve introdurre sabbia o ghiaia fino al completo riempimento del contenitore;
4. nelle fontane ornamentali di giardino devono essere introdotti pesci larvivori (pesci rossi, gambusie, ecc.)
5. si devono pulire i tombini di raccolta delle acque piovane, presenti nei giardini e cortili, prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
6. nei tombini di raccolta delle acque piovane, presenti negli spazi di proprietà privata, deve essere effettuato il trattamento larvicida, con prodotti di sicura efficacia, da parte degli stessi proprietari, inquilini o amministratori condominiali;
7. in particolare, i soggetti di seguito indicati, devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) i proprietari, gli amministratori condominiali e tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, devono:
    - assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, per evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
    - procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;
  - b) i soggetti pubblici e privati, gestori di corsi d'acqua, scarpate, cigli stradali, di cantieri fissi e mobili, devono:
    - curare la manutenzione per evitare ostacoli al deflusso delle acque;
    - mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta, anche temporanea, di acque stagnanti;
    - eliminare le sterpaglie;
    - procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;
  - c) i conduttori di orti devono:
    - privilegiare l'innaffiatura diretta tramite contenitore, da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
    - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (ad esempio teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;
    - chiudere con coperchi a tenuta, o con rete zanzariera ben tesa, gli eventuali serbatoi di acqua;
  - d) i proprietari e i responsabili di depositi e di attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero, devono:
    - adottare tutti gli accorgimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua (se non è possibile lo stoccaggio dei materiali al coperto); ad esempio: il telo impermeabile sotto il quale viene effettuato lo stoccaggio di materiali vari, deve essere ben teso e ben fissato, in modo da evitare che si raccolga acqua nelle pieghe e negli avvallamenti; oppure le raccolte idriche devono essere svuotate completamente dopo ogni pioggia;
    - nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili gli accorgimenti di cui sopra, si deve procedere con trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, entro 5 o 6 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
  - e) i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e i detentori di pneumatici in generale devono:
    - stoccare i copertoni (dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua) al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, disporli a piramide e coprirli con teli impermeabili ben fissati, in modo da evitare raccolte di acqua sui teli stessi;
    - ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese tempi brevi di prelievo;
    - procedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni entro 5 o 6 giorni da ogni pioggia, qualora non siano applicabili le prescrizioni di cui sopra;
    - non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
  - f) i responsabili dei cantieri devono:
    - evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura, oppure devono essere svuotati completamente, con periodicità non superiore a 5 giorni;
    - sistemare i materiali necessari all'attività, e quelli di risulta, in modo da evitare raccolte di acqua;
    - in caso di sospensione dell'attività di cantiere, devono provvedere alla sistemazione di tutti i materiali presenti, in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
  - g) chi conduce aziende agricole e zootecniche, e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, deve:
    - curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
  - h) chi gestisce attività di rottamazione e coloro che effettuano attività florovivaistica, devono:
    - effettuare una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;
8. fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, i soggetti pubblici e privati, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree pertinenziali, possono attuare interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorchè nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

## **A V V E R T E**

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano aver titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria di € 103,00, secondo la vigente normativa in materia;
- in caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti, secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

## **D I S P O N E**

- è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori il personale del Corpo di Polizia Municipale;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ruda per tutto il tempo di validità del provvedimento stesso.

**Ruda, 06.05.2009**

**IL SINDACO  
Palmina MIAN**